

Pubblicato il 19/10/2020

N. 01921/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03617/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3617 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ORDINANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 79 DEL 15 OTTOBRE 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti a termini dell'art. 56 c.p.a.;

Visto il proprio decreto n. 1914/2020, inter partes, con il quale erano imposti alla Regione Campania incombenti istruttori;

Considerato che la Regione ha ottemperato alla richiesta istruttoria, depositando nel fascicolo di causa, inter alia, gli atti istruttori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata;

Considerato che, dalla produzione in atti, è risultato che, nelle more, è stata emanata ulteriore Ordinanza (n. 80/2020) con la quale, all'esito di rinnovata e aggiornata istruttoria, le misure disposte con la impugnata Ordinanza n. 79/2020 sono state in parte qua revocate, quanto alla sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia (fascia 0-6 anni), e confermate, per quanto di interesse, quanto al resto;

Ritenuto - in disparte la questione, comunque rimessa alla valutazione del Collegio, di improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta Ordinanza n. 80/2020, i cui effetti, sovrapponendosi a quelli derivanti dalla ordinanza n. 79/2020, si sostituiscono a quelli – che:

alla stregua della delibazione consentita nella presente fase cautelare, la Regione Campania sembra aver esaurientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente "indotti" dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva

saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell'emergente rischio sanitario;

sulla base del doveroso bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare che ne occupa e della verifica rigorosa dei presupposti di "estrema gravità e urgenza" nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, da porre a fondamento dell'eventuale concessione della invocata tutela, sembra, nelle more, doversi dare prevalenza all'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato; tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell'esigenza di tutelare il diritto primario alla salute, messo in pericolo dalla pure evidenziata scarsità delle risorse, da riguardare complessivamente su base regionale e non meramente locale, alla stregua dell'attuale riparto di competenze, e che resta, dunque, irrilevante la localizzazione intraregionale degli eventuali focolai ("polarizzazione del contagio" in determinate aree territoriali) rispetto alla gestione unitaria, su base regionale appunto, delle strutture di ricovero e cura deputate alla gestione dell'emergenza sanitaria;

la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l'assistenza familiare nei confronti dei figli minori;

la espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito (come rappresentato dalla difesa regionale, "nelle more delle ulteriori valutazioni che la stessa Unità di Crisi dovrà necessariamente effettuare alla luce del nuovo quadro delle misure necessarie a fronteggiare la gravissima crisi"; cfr. memoria in data 19.10.2020, ore 10.02) di rimodulazione della stessa, all'esito del sopravvenuto DPCM 18 ottobre 2020 - le cui disposizioni, per quanto rileva (art. 1, comma 1, lettera d), n. 6), in

materia di attività didattiche), si applicano a far data dal 21 ottobre 2020 - , valgono a dequotare il pregiudizio nelle more lamentato;

Considerato, per tutto quanto precede, di dover respingere l'istanza cautelare così come proposta;

Considerato di dover fissare l'udienza per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare come in dispositivo;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 19 ottobre 2020.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.